CCL Infrastruttura di rete - Dichiarazione relativa all'art. 3.4 "Luogo di lavoro e luogo di impiego"

L'articolo 3.4 del CCL "Luogo di lavoro e luogo di impiego" *non è stato dichiarato generalmente* vincolante, vale a dire che si applica solo alle aziende "organizzate" che sono affiliate al CCL come membri di una parte contraente del CCL dal lato del datore di lavoro (AILC o SNiv) o come singoli partner contrattuali, e può quindi essere applicato solo da queste aziende.

Per questo motivo, le aziende "organizzate" e quelle "non organizzate" sono soggette a condizioni di applicazione diverse per quanto riguarda l'inclusione del tempo di viaggio nell'orario di lavoro quando i dipendenti si recano direttamente da casa al luogo di impiego.

Tuttavia, sia le aziende organizzate che quelle non organizzate devono, ovviamente, tenere conto dei tempi di percorrenza effettivi che, in genere, devono essere presi in considerazione al momento degli spostamenti, tenendo conto della situazione del traffico. Ciò significa che i raggi di 45 minuti di tempo di trasferimento, che nei diagrammi seguenti sono rappresentati come cerchi simmetrici intorno al luogo di lavoro contrattuale o al domicilio, in realtà non sono rotondi, ma devono essere presentati come una zona irregolare intorno al luogo di lavoro contrattuale o al domicilio, a seconda dei tempi di viaggio effettivi.

Requisiti di esecuzione per le aziende "non organizzate" per quanto riguarda l'inclusione del tempo di trasferimento nel tempo di lavoro

Per le aziende non organizzate non si applica l'articolo 3.4. del CCL, ma l'articolo 13 della LLO 1. Questo articolo di legge definisce il tempo durante il quale i lavoratori sono a disposizione del datore di lavoro è considerato come tempo di lavoro, ossia:

a) Il tempo di viaggio tra il luogo di lavoro contrattuale (magazzino, deposito) del dipendente e i luoghi di impiego/servizio da raggiungere conta sempre al 100% come tempo di lavoro.
b) Se il dipendente si reca direttamente al luogo di impiego da casa, il tempo di viaggio tra casa e il luogo di impiego, meno il tempo di viaggio tra casa e il luogo di lavoro contrattuale (magazzino, deposito), sarà considerato come tempo di lavoro al 100%.

Requisito di esecuzione per le aziende "organizzate" per quanto riguarda l'inclusione del tempo di viaggio nel tempo di lavoro

Nell'applicazione dell'articolo 3.4, le imprese organizzate devono distinguere tra i due scenari seguenti:

a) Il tempo di viaggio tra il luogo di lavoro contrattuale del dipendente (magazzino, deposito) e i luoghi di impiego da assistere è sempre considerato come tempo di lavoro al 100%.

b) ***Solo*** quando i dipendenti si recano direttamente dal luogo di impiego a casa è possibile applicare la regola secondo cui solo il "tempo di viaggio superiore a 45 minuti (per viaggio)" è considerato come tempo di lavoro per il viaggio di andata e di ritorno, regola che deve essere interpretata come segue:

- Se i dipendenti si recano direttamente dal proprio domicilio ai luoghi di impiego *situati entro un raggio di 45 minuti dal luogo di lavoro contrattuale (magazzino, deposito)*, il tempo di viaggio tra il domicilio dei dipendenti e i luoghi di impiego non deve essere conteggiato come tempo di lavoro, indipendentemente dalla distanza tra il domicilio dei dipendenti e il luogo di lavoro contrattuale o il luogo di servizio.

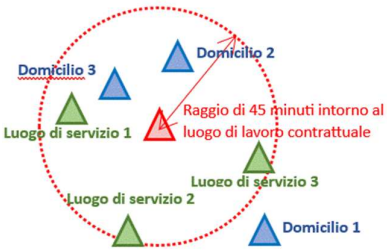

Poiché i tre luoghi di servizio (in verde) si trovano *entro* un raggio di 45 minuti (in rosso) dal luogo di lavoro contrattuale del dipendente (in rosso), il tempo di viaggio tra le tre abitazioni (in blu) e i luoghi di servizio non deve essere conteggiato come orario di lavoro.

- Se i dipendenti si recano direttamente dal proprio domicilio a luoghi di impiego *al di fuori di un raggio di 45 minuti dal luogo di lavoro contrattuale del dipendente (magazzino, deposito)*, "il tempo di viaggio (per tragitto) che supera i 45 minuti deve essere conteggiato come tempo di lavoro". L'espressione "tempo di viaggio superiore a 45 minuti (per viaggio)" nell'articolo del CCL si riferisce in questo caso, dopo la deduzione di 45 minuti, al tempo di viaggio tra

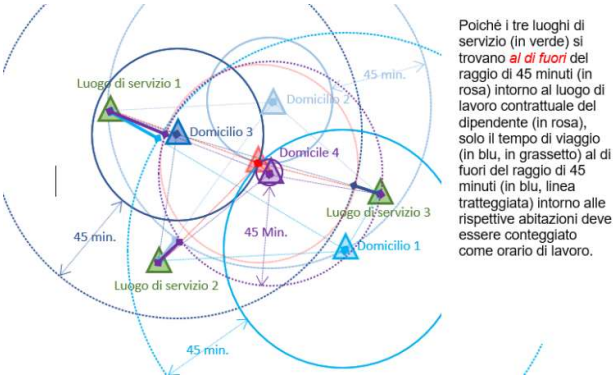

il domicilio del dipendente e i luoghi di impiego da raggiungere; questo indipendentemente dal luogo in cui si trova il luogo di lavoro contrattuale del dipendente e dal fatto che è possibile tracciare un raggio di 45 minuti intorno ad esso.